

# **BVGer D-2182/2025 vom 23. Mai 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2182\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2182_2025)

FR: TAF D-2182/2025 du 23 mai 2025

IT: TAF D-2182/2025 del 23 maggio 2025

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

### **E. 1.3**

I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

### **E. 1.4**

Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pag. 5). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

## **E. 2**

In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

### **E. 3.1**

Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato di salute e le vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, l'insorgente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, oppure un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai

sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e l'interessata non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

### **E. 3.2**

La ricorrente - patrocinata dalla sua rappresentanza legale - censura la violazione del diritto federale, sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione di un insieme di fattori che la renderebbero particolarmente vulnerabile, quali la sua giovane età, la "marcata vulnerabilità psicologica", nonché "una salute mentale estremamente fragile" (cfr. ricorso, pag. 5). La sua fragilità psichica risulterebbe confermata dall'episodio verificatosi in occasione della comunicazione del progetto di decisione della SEM che l'avrebbe indotta, pur essendo astemia, ad abusare di alcol fino a perdere conoscenza ed essere visitata al pronto soccorso (idem pag. 6). Infine, l'insorgente denuncia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari della protezione internazionale.

### **E. 4.1**

L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

#### **E. 4.2.1**

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

#### **E. 4.2.2**

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane

esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

#### **E. 4.2.3**

Nello specifico, l'insorgente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto, tanto più che non si è mai rivolta alle autorità locali per richiederle (cfr. atti SEM n. [...] -15/5 D10-15). Inoltre, con riferimento ai suoi problemi di salute (sindrome post-traumatica da stress in trattamento farmacologico, cefalea, mialgia e disturbo dell'ansia), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrirle eventuali trattamenti necessari al suo stato fisico e psicologico. L'interessata ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato, benché fragile, non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, gli ultimi referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio, tale da porre l'interessata in una situazione d'emergenza esistenziale. Inoltre, essi non attestano la stretta necessità di svolgere i trattamenti psichiatrici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 19/2, 22/2, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 33/4, 35/2, 37/4, 38/4 e 39/4; atti TAF n. 3 e 5). Il fatto che la ricorrente sia recentemente incorsa in un abuso etilico (cfr. allegato n. 3 al ricorso) e che la psichiatra curante abbia attestato "un peggioramento del quadro clinico generale a seguito della decisione negativa a riguardo della propria domanda d'asilo" (cfr. atto TAF n. 3; atto SEM n. 37/4), non è sufficiente per ammettere un profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra). Invero, i colloqui psichiatrici e il trattamento farmaceutico avviati in Svizzera risultano accessibili anche in Grecia (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-4776/2024 del 28 agosto 2024 consid. 8.2.2). Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture sociali greche potrebbe comportare. Nel caso concreto, tali ostacoli non risultano tuttavia insormontabili. È infatti ragionevole attendersi che, nonostante la presenza di una sindrome post-traumatica da stress, l'insorgente possa rivolgersi autonomamente alle autorità greche per ottenere i diritti che le spettano e, se del caso, per far valere i propri diritti attraverso le vie legali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-7326/2024 del 12 febbraio 2025 pag. 7; D-4537/2024 del 27 settembre 2024 consid. 5.2 e 7.3). Ella può infine contare sul supporto dei suoi genitori, anch'essi allontanati verso la Grecia mediante sentenza del Tribunale D-2206/2025 del 23 maggio 2025.

#### **E. 4.2.4**

Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

#### **E. 4.3**

Per il resto, segnatamente in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, si rinvia ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

#### **E. 5**

Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

#### **E. 6.1**

Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

#### **E. 6.2**

La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo.

#### **E. 6.3**

Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 7**

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.